



Dichiariamo che i suddetti nostri crediti, dei quali garantiamo l'esistenza, non si trovano né sequestrati, né pignorati, né soggetti ad altri vincoli, e che quindi ci appartengono in piena proprietà e disponibilità.

Resta inteso che:

- è fatta salva la facoltà della Banca di provvedere in ogni momento agli adempimenti necessari all'opponibilità ai terzi della cessione;
- ove, per qualsiasi motivo, una o più fatture effetti o documenti non fossero onorati alla data di loro scadenza/regolamento, provvederemo a rimborsarVi a semplice richiesta l'importo rimasto insoluto, senza che Vi corra l'obbligo di agire, in via giudiziale o stragiudiziale, nei confronti dei debitori ceduti, avendo la presente cessione valore o finalità di garanzia: resta comunque espressamente confermato che potrete revocare o ridurre l'anticipazione, a Vostro insindacabile giudizio, anche prima della scadenza dei crediti ceduti con l'obbligo da parte nostra di pagare quanto dovutoVi, indipendentemente dall'incasso dei crediti stessi.

Prendiamo altresì atto di quanto riportato all'art. 2 bis del contratto di conto anticipi:

- Il cliente prende atto e accetta che le anticipazioni potranno essere accordate dalla banca a fronte di crediti verso terzi al ricorrere – tra l'altro – dei seguenti presupposti.
- Il cliente e il debitore non sono legati da rapporti di connessione giuridica o economica; tra il cliente e il debitore non ricorrono rapporti riconducibili alle fattispecie di cui agli articoli 2359 ("Società controllate e società collegate"), o di cui al Capo IX, del Titolo V, del Libro V, del codice civile ("Direzione e coordinamento di società"; art. 2497, e ss., cod. civ.).
- In particolare il cliente non possiede - direttamente o indirettamente - più del 50% del capitale o delle azioni con diritto di voto del debitore; il debitore non possiede - direttamente o indirettamente - più del 50% del capitale o delle azioni con diritto di voto del cliente.
- Il cliente, nel caso in cui possieda il 50% o meno del 50% del capitale o dei diritti di voto del debitore, non è in grado di esercitare il controllo congiunto sul debitore in virtù delle azioni e dei diritti posseduti, di clausole statutarie e di accordi con gli altri partecipanti; il debitore, nel caso in cui possieda il 50% o meno del 50% del capitale o dei diritti di voto del cliente, non è in grado di esercitare il controllo congiunto sul cliente in virtù delle azioni e dei diritti posseduti, di clausole statutarie e di accordi con gli altri partecipanti.
- Il cliente non dispone del potere di: a) indirizzare l'attività del debitore in modo da trarne benefici; b) decidere operazioni significative del debitore, quali ad esempio il trasferimento dei profitti e delle perdite; c) nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi con funzione di supervisione strategica o con funzione di gestione del debitore; d) disporre della maggioranza dei voti negli organi con funzione di supervisione strategica o con funzione di gestione o della maggioranza dei voti nell'assemblea dei soci o in altro organo equivalente del debitore; e) coordinare la gestione del debitore con quella di altre imprese ai fini del perseguimento di uno scopo comune. Parimenti, il debitore non dispone del potere di: a) indirizzare l'attività del cliente in modo da trarne benefici; b) decidere operazioni significative del cliente, quali ad esempio il trasferimento dei profitti e delle perdite; c) nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi con funzione di supervisione strategica o con funzione di gestione del cliente; d) disporre della maggioranza dei voti negli organi con funzione di supervisione strategica o con funzione di gestione o della maggioranza dei voti nell'assemblea dei soci o in altro organo equivalente del cliente; e) coordinare la gestione del cliente con quella di altre imprese ai fini del perseguimento di uno scopo comune.
- Il cliente non ha rilasciato garanzie di tipo personale o reale o di altro tipo in favore di soggetti terzi nell'interesse del debitore; il debitore non ha rilasciato garanzie di tipo personale o reale o di altro tipo in favore di soggetti terzi nell'interesse del cliente.
- Il cliente non è un socio illimitatamente responsabile del debitore; il debitore non è un socio illimitatamente responsabile del cliente.
- Il cliente e il debitore, pur in assenza di vincoli partecipativi o contrattuali tra loro, non svolgono un'attività coordinata e interdipendente in base all'indirizzo unitario derivante dall'identità dei loro amministratori, dirigenti e soci.

Distinti saluti.

N. Fatture	Totale Importo fatture

Firma \_\_\_\_\_

Spazio riservato alla Dipendenza

Visto di benessere all'anticipazione/proroga \_\_\_\_\_